



STATUTO

della Città di
Francavilla al Mare

(TESTO COORDINATO)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Francavilla al Mare

1. Il Comune di Francavilla al Mare è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esso rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.

3. Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la propria popolazione e il proprio territorio precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge.

4. Il Comune esercita le altre funzioni ad esso espressamente attribuite nei modi di legge, con il rispetto dei fini della solidarietà umana e del confronto democratico.

5. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che raffigurano graficamente una Torre con un triremi come da simbolo allegato al presente Statuto.

Art. 2

Lo Statuto

1. Lo Statuto costituisce atto normativo generale, obbligatorio per legge, del quale il Comune deve essere permanentemente dotato.

2. Lo Statuto non può essere abrogato senza l'approvazione di un nuovo Statuto. La delibera di abrogazione diviene operante solo coll'entrata in vigore delle norme sostitutive.

3. Lo Statuto è vincolante per il Comune: ogni atto, anche di portata generale, che si ponga in contrasto con esso, è illegittimo.

4. Nessun atto comunale può determinare l'abrogazione implicita, anche parziale, di norme statutarie.

5. Il provvedimento di revisione delle norme statutarie, nei limiti della potestà riconosciuta dalla legge, può attivarsi nei seguenti modi:

- **ad iniziativa della Commissione consiliare Regolamenti e Statuto, ove istituita;**
- ad iniziativa di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri comunali assegnati;

- ad iniziativa di 1/3 (un terzo) della popolazione ufficialmente residente nel Comune al 1° gennaio immediatamente precedente alla data di compimento della iniziativa di cui trattasi. Le modalità di raccolta delle adesioni e il successivo procedimento sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

Art. 3

Criteria direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e controllo (spettanti agli organi elettivi) e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile (spettanti al Segretario comunale ed ai Dirigenti).

2. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4

Sviluppo economico

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze:

1. favorisce lo sviluppo economico nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria, ***anche mediante l'adesione alle associazioni nazionali, regionali e locali che si prefiggono scopo identico.***

2. sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. agevola lo sviluppo della agricoltura attraverso la realizzazione di opere pubbliche e la prestazione di servizi, agevolando l'associazionismo nel settore.

4. coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

5. tutela lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorire l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6. promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 5

Programmazione economica - sociale e territoriale

1. In conformità di quanto disposto dall'art.3, commi 5.6.7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla formulazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali, operanti nel suo territorio.

3. Avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria, il Comune concorre a determinare i presupposti volti a ridurre i condizionamenti dei portatori di handicap e a rimuovere le condizioni di svantaggio.

Art.6

Partecipazione, decentramento cooperazione

Il Comune:

1. realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione, dall'art. 6 della L. 8.6.1990, n.142 e dalla Legge 7.8.1990, n.241.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Organizza i propri servizi anche in forma decentrata secondo fini di funzionalità, economicità e buon andamento.

Art. 7

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

b) la partecipazione a consorzio o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

c) la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

d) La concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. Il Comune promuove, d'intesa con altri Enti e richiedendo la specifica collaborazione di istituti specializzati, un'indagine socio - economica e amministrativa volta a mettere in luce la

convenienza e la preferenza da accordare alle diverse forme di gestione dei servizi in relazione alle effettive condizioni degli Enti.

Art. 8

Cooperazione con altri Enti

1. Per la definizione e l'attuazione di programmi che richiedono l'azione integrata di più Comuni, di Province, della Regione e di altre Amministrazioni, il Comune opera in favore della conclusione di accordi programmatici per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i necessari adempimenti nel rispetto di quanto contenuto dall'art.27 della L. 8.6.1990, n.142.

TITOLO II I REGOLAMENTI ATTUATIVI

Art.9

I Regolamenti

1. Per l'attuazione dei principi indicati nel presente Statuto, il Comune adotta Regolamenti tra i quali:

- a) Il Regolamento interno del Consiglio Comunale e della Giunta;
- b) Il Regolamento per la partecipazione;
- c) Il Regolamento di contabilità e dei contratti;
- d) Il Regolamento per gli uffici;
- e) Il Regolamento per la designazione a pubblici incarichi.

Art.10

Efficacia dei Regolamenti

1. I Regolamenti di cui al precedente articolo e ogni altro Regolamento del Comune sono soggetti ai seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le Leggi e i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito Comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art.11

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32, comma 2, lettera a)

della Legge 8.6.1990, n.142;

2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima dopo l'adozione della deliberazione approvata, in conformità dell'art. 47, comma 1 della Legge 8.6.1990, n.142, una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli ed approvazioni.

3. Essi diventano esecutivi a norma dell'art.46 - commi 1 e 5 - della Legge 8.6.1990, n.142.

Art. 12

Principi fondamentali dei Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio e della Giunta è fondato sui principi indicati nel presente Statuto e, altresì, sulle finalità che seguono:

- a) garanzia per ciascun Consigliere e Assessore per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
- b) diritto di ciascun Consigliere e Assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
- c) democraticità delle decisioni e soluzione delle questioni controverse attraverso la libera espressione del voto;
- d) diritto di ciascun Consigliere e Assessore e di ciascun gruppo di far conoscere i fatti che essi ritengono rilevanti alla pubblica opinione attraverso il servizio stampa;
- e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento di libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni in tempi reali.

2. Il Regolamento per la partecipazione:

- a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali, e le espressioni degli interessi diffusi, in modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali nonché a consentire agli organi e uffici comunali di conoscere con immediatezza e in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
- b) disciplina il Referendum consultivo, le petizioni popolari, le iniziative popolari di revisione statutaria, le consultazioni ed ogni altra forma partecipativa;
- c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei consumatori e della tutela degli interessi diffusi.

3. Il Regolamento di contabilità e dei contratti:

- a) disciplina il sistema contabile, i contratti, la gestione del patrimonio;
- b) è fondato sui principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica;
- c) disciplina i contratti in vista della scelta più opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità e sicurezza dell'opera

4. Il Regolamento per gli uffici:

- a) disciplina la materia del personale e dell'esercizio delle funzioni;
- b) tende alla valorizzazione del lavoro, al riconoscimento dei meriti, all'accertamento delle responsabilità;
- c) disciplina il procedimento amministrativo, assicurando la partecipazione allo stesso nonché all'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti, anche in attuazione dei principi stabiliti

nella L. 7.8.1990, n.241;

d) stabilisce la dotazione organica del personale;

e) fissa le procedure per l'assunzione del personale nel rispetto e nell'ambito della normativa statale e regionale;

f) disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

g) disciplina l'attribuzione al Segretario Comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

h) stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

i) fissa le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art.51, comma 7, della Legge 8.6.1990, n.142.

5. Il Regolamento per la designazione a pubblici incarichi tende a garantire la professionalità e le qualità morali dei designati e ad assicurare un efficace controllo del Comune sul loro operato.

TITOLO III L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I I CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI

Art.13

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

Art. 14

Doveri del Consigliere

1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

2. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni.

3. Restano salvi tutti i casi di decadenza previsti dalla normativa statale.

Art. 15

Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Egli ha diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento.
4. Per il computo dei *quorum* previsti dalla legge, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15bis

Indennità di funzione

1. Il consigliere comunale ha diritto a percepire, a richiesta, una indennità di funzione, in luogo del gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
2. L'importo dell'indennità di funzione non deve superare quello pari a un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
3. Il regime di indennità di funzione non può comportare maggiori oneri finanziari, dovendo gli stessi essere calcolati sulla base del consuntivo annuale **o semestrale** della spesa sostenuta per i gettoni di presenza, con riferimento agli oneri assunti in applicazione del Decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n° 119.
4. **La indennità di funzione per i consiglieri comunali ammonta a €. 9.297,00 da corrispondersi in 12 rate mensili. Le assenze ingiustificate, dovendosi considerare giustificate solo quelle per motivi di salute, impegni istituzionali del Consigliere e gravi motivi familiari, comportano, per chi ha optato per il gettone di presenza, il mancato pagamento del gettone di presenza e comunque si rimanda all'art. 14 del vigente statuto.**
5. **Il Consigliere comunale che ha optato per l'indennità di funzione e non ha partecipato ad almeno il 70% delle attività richieste dal suo mandato, non ha diritto a percepire alcuna somma, se non a titolo di rimborso spese per partecipazioni a convegni, corsi, meeting ed altro – se precedentemente concordato ed autorizzato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.**
6. **Il Consigliere che ha partecipato al 90% delle attività consiliari, ha diritto ad una maggiorazione del 20% della indennità di base annua. Il Consigliere che si troverà nel suddetto stato dovrà comunicarlo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il 31 luglio di ogni anno. E' ammesso alla maggiorazione del 20% della indennità di base, anche il Consigliere che per un solo mese durante l'anno si troverà ad aver partecipato a meno del 90% delle attività e comunque non al di sotto del 70%. Per la valutazione annuale si fa riferimento al periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.**
7. **L'attività partecipativa dei singoli Consiglieri Comunali sarà verificata periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, da apposito nucleo di controllo costituito da un Consigliere Comunale espressione della maggioranza, da un Consigliere Comunale espressione della minoranza e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.**
8. **La partecipazione per delega alle Commissioni in sostituzione di Consiglieri che hanno**

optato per il regime di indennità, esclude l'attribuzione del gettone di presenza.

Art. 16

Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni dalla carica dei consiglieri comunali e la loro surroga sono interamente disciplinate dalla legge N°142 dell'8.06.1990 e successive modifiche ed integrazioni alla quale si rimanda espressamente.

La succitata disciplina è contenuta nel comma 2bis dell'art. 31 della Legge N° 142/90, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della Legge N° 127 del 15.05.1997.

Il presente articolo non si applica nei casi regolati dal comma quinto dell'art. 8 della Legge 23.04.1987, N° 154.

Art. 17

Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è quello che abbia riportato il maggior numero di voti in sede di elezioni amministrative, determinato in base a quanto disposto dall'art.72 - 4° comma della L.16.5.1960, n.570, e, in caso di parità è quello più anziano di età.

Art.18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti.
2. Ciascun gruppo designa un capogruppo.
3. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio.
4. Alla riunione della conferenza dei capigruppo può essere chiamato a partecipare da ciascun capogruppo altro Consigliere.
5. La conferenza esamina l'ordine del giorno del Consiglio e gli altri argomenti che il Presidente le propone.
6. Nelle riunioni ciascun capogruppo espone le indicazioni del proprio gruppo.

7. La conferenza non costituisce organo collegiale non assume decisioni, non adotta provvedimenti.

8. La conferenza può adottare ordini del giorno se concordano tutti gli intervenuti, sottoponendo tali atti all'esame del Consiglio nella prima seduta. Il Consiglio, udita la sola dichiarazione di voto di non più di due rappresentanti per gruppo ed acquisite eventuali altre dichiarazioni scritte, convalida o rigetta l'ordine del giorno.

Art. 18bis

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

- **gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso d'urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;**
- **la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;**
- **nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Presidente almeno 24 ore prima della convocazione del consiglio comunale, per iniziativa dell'apicale responsabile;**
- **Il Presidente ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;**
- **È fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e interpellanze;**
- **È previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;**
- **Il Vice-sindaco non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco;**
- **Le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie, nonché proprie strutture, sono di competenza dell'ufficio di presidenza e le relative norme regolamentari sono validamente assunte;**
- **La gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico PEG, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.**

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. Vigila sul buon andamento dell'Amministrazione comunale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel presente Statuto e nei Regolamenti.

2. Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandate-
gli dalle leggi statali e regionali e particolarmente dall'art.32 della L.n.142 del 1990.

2 bis. Fissa, ai sensi dell'art.36 della legge 142/90, così modificato dall'art.13 della legge 81/1993, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro giorni 60 dall'adozione, a pena di decadenza.

4. Ai sensi del combinato disposto degli artt.1 - comma 2 e 12 - comma 2, della legge 25.3.1993, n.81 è istituito l'Ufficio di Presidente del Consiglio comunale.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio comunale non possono appartenere alla stessa area di maggioranza; l'uno o l'altro deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza.

6. Essi possono essere revocati con mozione motivata del Consiglio ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 20

Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno tre giorni prima della seduta, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio, qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2^{ter} dell'art.1 della legge 23.3.1993, n.81, occupa il posto immediatamente successivo.

3. La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute, non si fa luogo all'elezione del Presidente e del Vice Presidente se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri non convalidati.

4. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti

ed alla elezione del Presidente del Consiglio, con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta dei voti. La seduta prosegue, poi, sotto la presidenza del Presidente eletto per la elezione, con le stesse modalità, del Vice Presidente e per la comunicazione dei componenti della Giunta.

5. Entro 1 (uno) mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 20bis

Le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, sottoscrive le delibere del Consiglio e ne cura, per il tramite degli uffici, l'iter di legge gestendone lo svolgimento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

1 bis. Il Presidente del Consiglio comunale recepisce le proposte di atti deliberativi fatte pervenire dalle Commissioni consiliari le trasmette per conoscenza al Sindaco e alla Giunta e le sottopone alla Conferenza dei Capigruppo affinché siano portate alla discussione del primo Consiglio comunale utile;

2. Assolve ai compiti previsti **dal D.Lgs.n.267 del 18.08.2000**. Vengono, altresì, attribuite al Presidente le seguenti funzioni che saranno disciplinate, ove occorra, con apposito regolamento:

- gestione dell'aula consiliare ivi compreso l'acquisto e la manutenzione delle suppellettili e delle strumentazioni di amplificazione e di registrazione delle sedute;
- presidenza della commissione permanente per la revisione e l'adeguamento dello Statuto e dei regolamenti comunali;
- coordinamento delle commissioni consiliari e dell'ufficio di presidenza, sentito il vice presidente del Consiglio;
- poteri di rappresentanza sussidiaria del Sindaco;
- ***il Presidente del Consiglio comunale partecipa di diritto, con facoltà di voto, alla VI^a Commissione di vigilanza e controllo, qualora istituita;***

2 bis. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;

3. Il Presidente potrà fregiarsi di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.

4. Per l'esercizio delle funzioni suesposte, sarà istituito, con atto di Giunta, apposito ufficio con la attribuzione di idoneo e sufficiente personale nell'ambito della segreteria generale o degli affari generali.

5. Sarà istituito nel Bilancio d previsione un capitolo di spesa la cui capienza sarà commisurata alle esigenze connesse alle funzioni attribuite.

6. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in via successiva, dal Consigliere Anziano. La giustificazione dell'assenza del Presidente è sottoposta alla stessa disciplina prevista per il Consigliere comunale.

7. Alla vacanza dell'Ufficio del Presidente si provvede nella prima seduta utile del Consiglio, con le modalità indicate all'art. 20). La seduta è presieduta dal Vice Presidente.

Art. 20ter

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del Bilancio preventivo e del Bilancio pluriennale, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

2. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarla, indicando le linee programmatiche da perseguire.

Art.21

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio quando lo chiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei casi di cui al precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Vice Presidente.

4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo ad iniziativa del Presidente con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 22

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente sentita la conferenza dei capigruppo.

2. Nel caso di cui al comma 2 dell'art.21 debbono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti sempre che ricadano nelle competenze del Consiglio.

Art. 23

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) Almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le normali sedute.

b) Almeno 24 ore prima della adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno; in tali casi la discussione e la deliberazione possono essere differite, senza ulteriore convocazione, al giorno seguente, con decisione del Consiglio e con le modalità indicate nell'art.125 del T.U.n.148 del 1915.

2. Si osservano le disposizioni dell'art.155 del C.P.C. per il computo dei termini.

3. L'Avviso di convocazione, per il caso che si indichino sessioni consiliari straordinarie, viene inviato con il rispetto del termine di giorni tre di cui all'art.125 del T.U.n.148 del 1915.

Art.24

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza ***di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.***

2. Ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità della adunanza, si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta, che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nella convocazione.

3. Non concorrono a determinare la validità della adunanza gli Assessori. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.

2. Per la validità della votazione occorrono, in ogni caso, almeno quattro voti favorevoli.
3. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Si dà avviso alla popolazione mediante affissione di manifesti murali che non contengono l'ordine del giorno. Sono ammesse trasmissioni radiofoniche e televisive delle sedute da parte delle emittenti pubbliche e private. L'Amministrazione favorisce e promuove l'attività di informazione e si espone anche la bandiera.
2. Si procede in seduta segreta quando si tratti di questioni concernenti persone ed importino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulle capacità personali di chiunque;

Art.27

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o revoche come specificate nel precedente articolo nonché le deliberazioni relative a nomine o incarichi professionali.
3. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione e di allontanarsi dall'aula dove si tratti di deliberazioni o comunque di atti che riguardano interessi propri, del coniuge, di parenti ed affini fino al quarto grado civile.
4. Nel caso di cui al comma precedente, per gli atti di portata generale che siano scindibili, si procede, ove possibile, a discussioni e votazioni per parti separate.
5. I principi di cui ai commi precedenti si applicano, anche per le sedute di Giunta e di Commissione, pure per i componenti non Consiglieri.

Art. 27bis

Forme di partecipazione delle minoranze

1. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia.

2. Alla nomina del Presidente partecipano soltanto i consiglieri di minoranza.

3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel contesto della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

CAPO III

COMMISSIONI, CONSULTE, GRUPPI DI LAVORO

Art.28

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale provvede alla costituzione di Commissioni permanenti e speciali, con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento (art.31 legge 142/90 comma 8).

4. Il Sindaco stabilisce il calendario delle sedute, sentita la Conferenza dei Capigruppo e ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art.29

Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio costituisce commissioni per svolgere inchieste sulla attività amministrativa del Comune e degli Enti Comunali, stabilendo l'oggetto le modalità e i tempi dell'indagine.

2. La richiesta deve essere formulata almeno da un terzo dei Consiglieri in carica e si intende approvata se consegue voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri presenti.

3. Le Commissioni possono svolgere inchieste anche sulla attività di rappresentanti del Comune in altri Enti.

Art. 30

Consulte e gruppi di lavoro

1. Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio nomina consulte o gruppi di lavoro composti di Consiglieri, funzionari comunali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settori, in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse Comunale.
2. Il Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento di tali organismi.
3. Prima dell'entrata in vigore del regolamento il Consiglio può egualmente provvedere alla costituzione disciplinando provvisoriamente il funzionamento con la relativa delibera.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

SEZ. I ELEZIONI, DURATA IN CARICA, REVOCA

Art.31

Composizione della Giunta Municipale

La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e di sette Assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 32

Abrogato

Art. 33

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale ascendenti e discendenti,

fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati.

Art. 34

Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino a quando è proclamato eletto il nuovo Sindaco.
2. Gli Assessori possono essere revocati dalla carica dal Sindaco, della revoca deve essere data, a cura di quest'ultimo, motivata comunicazione al Consiglio.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte di altro Assessore.
4. Il Sindaco nomina il sostituto entro il termine di venti giorni dalla cessazione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva alla nomina stessa.
5. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, ne assume le funzioni il Sindaco se egli non incarica altro Assessore.

Art. 35

Revoca della Giunta

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, e salva la competenza del Prefetto di cui all'art.36, comma 4, della legge n.142 del 1990, provvede il Vice Presidente su richiesta di qualsiasi Consigliere.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica. Il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione.
7. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 36

Dimissioni del Sindaco, impedimento, rimozione, decesso

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, il decesso del Sindaco determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 37

Decadenza dalla carica di Sindaco

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:
- a) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) sopravvenienza di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco;
 - c) altri casi previsti dalla legge.
2. La pronuncia di decadenza del Sindaco comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la cessazione dalla carica della intera Giunta.

Art. 38

Abrogato

**SEZ.II ATTRIBUZIONI,
FUNZIONAMENTO**

Art. 39

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con apposite deleghe; con apposita delega può essere conferito anche il potere di ordinanza per specifiche materie.
- 3 bis. Il Sindaco può avvalersi dei consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.**
4. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere modificate con analoghi atti del Sindaco.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.

Art.40

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed attua gli indirizzi generali dettati dal Consiglio.

2. La Giunta Municipale compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze specificatamente attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, al Segretario e ai Funzionari dirigenti.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale per gli atti di competenza di questo e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

4. Presenta ogni anno una relazione al Consiglio, concernente la propria attività. In tale relazione una parte è dedicata allo stato dei servizi sociali e dell'ambiente.

5. Delibera in ordine all'autorizzazione ad introdurre un giudizio o resistere ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio.

6. Approva, sul piano della legittimità e della copertura finanziaria, i verbali di concorso proclamandone i candidati dichiarati idonei.

7. Accetta i lasciti e le donazioni salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso la competenza è del Consiglio.

Art.41

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, di norma, almeno 24 ore prima della riunione nel domicilio che ciascun Assessore deve indicare nell'ambito del Comune. In difetto, esso è depositato presso la Segreteria Comunale, come pure in caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere l'atto.

3. La Giunta, a maggioranza assoluta degli Assessori assegnati, può decidere di trattare argomenti urgenti non inclusi nell'ordine del giorno notificato.

4. L'avviso di convocazione può anche essere dato in una precedente riunione di Giunta. In tal

caso se ne dà atto in apposito documento, del quale si dà avviso, anche telegrafico, agli assenti, nel luogo di cui al comma 2.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

7. Le sedute della Giunta sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, espressa a maggioranza degli Assessori assegnati.

8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Art.42

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Egli esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art.43

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale e di Ufficiale di Governo svolge le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi n.142/90 e n.81/93 ed inoltre:

a) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno e l'ora dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune sulla base di conforme deliberazione della Giunta e nomina il difensore del Comune.

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

- h) emana ordinanze nei casi previsti dalla legge e per l'attuazione dei Regolamenti;
- i) può sospendere cautelativamente i dipendenti del Comune, riferendone nella sua prima adunanza alla Giunta, che provvede a confermare o revocare il provvedimento secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, sentita la Commissione di Disciplina a norma dell'art.51 commi 9 e 10 della Legge n.142 del 1990;
- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8.6.1990, n.142, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi comunali.
- m) Nomina i componenti delle Commissioni di appalto ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3), lett. a) e b) dell'art. 51 della Legge N° 142 dell'8.06.1990, avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura del Comune; definisce e conferisce gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 36, comma 5ter, della legge 8.06.1990, N° 142 con comunicazione scritta, a tempo determinato della durata non superiore ad anni 3 (tre), non prorogabile, né ripetibile nei 12 (dodici) mesi successivi.**

2. Qualora il Consiglio o la Giunta non provvedano alle nomine e designazioni di loro competenza nei termini di legge e comunque **entro sessanta giorni** dalla loro iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede con proprio atto, da comunicare al Consiglio nella prima adunanza.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVILI

CAPO I ISTITUZIONI DELLA PARTECIPAZIONE

Art.44

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la formazione di organismi a base associativa anche con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Detti organismi possono avanzare proposte di adozione e modifica di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo, sollecitare notizie e risposte.

3. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento per la partecipazione, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentati-vi ed i mezzi.

4. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Consultazioni

1. Il Comune consulta i soggetti della partecipazione secondo le rispettive competenze.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione della revisione dello Statuto, dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nonché degli atti di portata generale relativi alle materie della scuola, della cultura, dei servizi socio-sanitari, dello sport e del tempo libero.
3. Soggetti della partecipazione sono gli organismi di cui all'art.44, che precede, nonché le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali o regionali a carattere economico, sociale e culturale che ne facciano espressa richiesta.
Sono, altresì, soggetti della partecipazione le organizzazioni e le associazioni economico-sociali, di categoria e di quartiere o di contrada a carattere locale con non meno di 100 aderenti, residenti nel Comune, che ne facciano espressa richiesta allegando l'elenco degli aderenti.
Al fine della consultazione, nessun cittadino può figurare come aderente a più di una Organizzazione. Sono, infine, soggetti della partecipazione i consigli di circolo e di istituto della Amministrazione scolastica operanti nell'ambito del territorio comunale.
4. La Giunta, sulla base delle richieste, adotta con delibera l'elenco dei soggetti della partecipazione, che va aggiornato ogni anno sulla base del rinnovo delle domande e di presentazione di nuove domande, dandone comunicazione agli istanti.
5. La consultazione si attua mediante invio e pubblicizzazione di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento presso la sala del Consiglio Comunale.
6. Decorsi almeno giorni sette dall'invio e dalla pubblicazione, si provvede ad una o più pubbliche riunioni di illustrazione e dibattito.
7. Entro gli ulteriori dieci giorni, i soggetti consultati potranno far pervenire alla Segreteria del Comune documenti contenenti proposte ed osservazioni. Tali documenti dovranno specificare le organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei componenti residenti nel Comune con i relativi nominativi, il numero delle persone che hanno dibattuto il tema della consultazione e possibilmente il numero delle adesioni a ciascuna delle proposte e osservazioni.
8. Del risultato della consultazione e delle proposte e osservazioni che ne sono derivate, con i possibili riferimenti numerici, si dà atto nelle deliberazioni che vengono adottate in merito dagli organi comunali.

Art. 46

Petizioni popolari ed istanze

1. I soggetti di cui al precedente articolo 45 comma 3, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale e chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Le petizioni sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Eguali richieste possono formulate 500 cittadini residenti nel Comune. Le relative firme sono dichiarate vere da almeno cinque presentatori che depositano personalmente la petizione alla segreteria del comune.

3. Sulla petizione decide l'Organo del Comune competente nella materia e la relativa delibera viene comunicata al primo firmatario entro dieci giorni dall'adozione.

4. Sulle istanze di cittadini, gli Organi ai quali sono dirette provvedono nei modi di legge dandone comunicazione al primo firmatario **entro dieci giorni** dalla decisione.

Art.47

Interrogazioni popolari

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo 45 comma 3, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto **trenta giorni**.

Art. 48

Diritto d'iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni ed occupazioni per pubblica utilità.

4. Le firme debbono essere autenticate nei modi di legge.
5. L'attestazione della residenza dei sottoscrittori può risultare anche da certificato collettivo che il competente Ufficio Comunale è tenuto a rilasciare.
6. La Giunta esprime parere sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale **entro il termine di novanta giorni**.
7. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare **entro sessanta giorni** dalla presentazione della relazione della Giunta.
8. Ove il Consiglio non provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere l'esame e il passaggio alla votazione, **entro trenta giorni**.
9. Scaduto quest'ultimo termine, anche in difetto di richiesta, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, a cura del Segretario Comunale.
10. Qualora la proposta abbia ad oggetto la istituzione o la modifica di un regolamento comunale, il Consiglio decide limitatamente all'accessibilità o meno della proposta alla procedura di cui all'art.11 del presente Statuto.

Art.49

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. Il referendum è escluso nei casi previsti dall'art.48, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un ventesimo dei cittadini elettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto e vincola gli organi del Comune nel caso in cui vota la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto e i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
5. Entro **sessanta giorni** dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente contenuto conforme alla espressione della volontà popolare.
6. Non è ammessa più di una tornata referendaria per ogni anno solare, per un massimo di tre quesiti o problemi, a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario,

all'uopo fornendo idonee garanzie patrimoniali, oltre alla tornata elettorale che è a carico della collettività.

7. Il regolamento disciplina le modalità di scelta fra più domande concorrenti e le garanzie di cui al comma precedente.

Art. 49bis

Referendum abrogativo

1. Su richiesta del 5% degli elettori, il Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.

3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno 1 (uno) mese.

4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 49ter

Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

1. Su richiesta del 5% degli elettori il Sindaco, sentita la commissione di cui al 3° comma, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.

3. I promotori dei referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, devono sottoporre il quesito referendario al parere della commissione consiliare tramite il Presidente del Consiglio.

4. Una commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura, e composta da un rappresentante per ogni gruppo presente in Consiglio con voto singolo esamina l'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con

il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nella Legge 10 giugno 1990, N° 142 e non comporti spese.

5. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

6. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese.

7. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno 1 (uno) mese.

8. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del 60% degli aventi diritto.

CAPO II DIFENSORE CIVICO E TUTELA DEI CITTADINI

Art.50

Il difensore Civico

1. L'Amministrazione comunale provvede all'istituzione del difensore civico - organo democratico - a norma dell'art.8 della Legge 142 del 1990.

2. L'Amministrazione comunale assume le opportune iniziative presso l'Amministrazione provinciale nonché presso gli altri Comuni ricadenti nel circondario del Tribunale di Chieti e di Pescara perché si pervenga all'istituzione del Difensore civico intercomunale in forma associata, tramite apposita convenzione fra enti a norma dell'art.24 della Legge n.142 del 1990, i cui contenuti non possono contrastare con i criteri di fondo della disciplina contemplata nel presente articolo.

3. In caso di intesa si provvederà a fissare, con la convenzione e con le relative delibere, i mezzi ed i criteri di funzionamento.

4. In difetto di intesa si provvederà all'istituzione a livello comunale, secondo i criteri che seguono.

5. Il Difensore civico svolgerà il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale nonché degli enti ed aziende comunali, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le responsabilità.

6. La delibera istitutiva disciplina l'attività, il funziona-

mento, i mezzi, i modi e i termini di intervento, i poteri del Difensore civico, la dotazione organica e strutturale del suo Ufficio.

7. Con la stessa delibera viene fissata l'indennità di carica e vengono previste le spese complessive di funzionamento.

8. L'elezione del Difensore civico ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive tre votazioni. In caso di mancata elezione dopo quattro votazioni, la designazione ha luogo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. Può essere eletto Difensore civico ogni cittadino italiano, incensurato, munito del titolo di studio non inferiore al diploma di Scuola Media Superiore, avente i requisiti per essere eletto Consigliere Comunale.

10. Il Difensore civico deve essere scelto tra persone di particolare integrità morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell'Amministrazione. Il Difensore civico non può svolgere attività inerenti ad associazioni o partiti politici.

11. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato solo se consegue almeno i due terzi dei voti in prima ed unica votazione.

12. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio comunale per giustificato motivo attinente alle carenze della sua attività o per gravi ragioni attinenti ai requisiti di indipendenza ed integrità morale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

13. Quando al Difensore civico vengono a mancare i requisiti di cui al comma nove, il Consiglio comunale deve dichiararne la decadenza a maggioranza semplice.

14. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dal Comune o da Enti comunali di Francavilla al Mare. In caso di incompatibilità sopravvenuta, il Consiglio pronuncia la decadenza a norma del comma 13.

15. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo Difensore civico, ai sensi del precedente ottavo comma, nel **termine dei successivi trenta giorni**..

16. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale ogni anno, **entro il 31 gennaio**, una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi, sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità. Egli può anche inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Le relazioni sono sottoposte alla discussione del Consiglio Comunale, unitamente alle osservazioni della Giunta Comunale, **entro 60 giorni**.

17. Il Consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essi formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita i competenti Organi del Comune ad adottare le ulteriori misure, anche con riguardo:

- a) alla modifica delle strutture del servizio/ufficio;
- b) alla revoca degli incarichi di dirigenti di servizio;

- c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
- d) alla sostituzione, per l'espletamento di singoli atti, dei funzionari responsabili.

18. Le funzioni del Difensore civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

19. Gli Amministratori e i funzionari del Comune e degli Enti di cui al precedente quinto comma sono tenuti a fornire al Difensore civico le informazioni nonché la copia degli atti e dei documenti di cui questi faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni. In difetto, il Difensore civico può promuovere l'azione disciplinare, può riferirne all'Autorità Giudiziaria penale e può trarre dalla inottemperanza presunzioni a carico dell'organo o ufficio inadempiente.

TITOLO V L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I GLI UFFICI COMUNALI

Art. 51

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nella dotazione organica provvisoria, deliberata ogni 3 (tre) anni dalla Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 35, comma 2bis della Legge N° 142/90.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dagli accordi collettivi nazionali.

3. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

- esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
- istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
- responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i dirigenti apicali, del nucleo di valutazione; la valutazione del segretario e del Direttore Generale è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;
- estensione ai dirigenti non apicali dei compiti e poteri di cui all'art. 17 del D.lgs. 29/93;
- incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
- spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 47% del totale delle spese correnti risultanti dal Bilancio preventivo e dal conto finale del Bilancio.

Art. 51bis

Incarichi speciali

1. Al personale dipendente, singolarmente o riunito in *équipe*, in possesso dei requisiti di legge, possono essere conferiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, o secondo le modalità stabilite dalle leggi o dai regolamenti, incarichi speciali, incarichi di progettazione, direzioni lavori o consulenze, da svolgere al di fuori del normale orario di servizio e, comunque, senza pregiudizio per lo svolgimento dei compiti e doveri d'ufficio.

2. Tali incarichi saranno retribuiti secondo quanto fissato dalle disposizioni in vigore o, in mancanza, secondo il compenso stabilito nel provvedimento di incarico. Nel caso trattasi di attività per le quali esistono delle tariffe professionali, i compensi saranno contenuti nel 30% di esse.

3. Inoltre il personale dipendente può essere autorizzato con provvedimento della Giunta comunale e sentito il Segretario Generale, ad espletare incarichi professionali commissionati da altri Enti o da privati, a condizione che tali attività vengano svolte fuori del normale orario di servizio e non siano in contrasto o incompatibili con l'ufficio cui essi sono preposti.

Art.52

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale sovrintende e coordina gli uffici ed i servizi comunali diretti dai responsabili.

2. Egli dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3. Il Segretario Comunale promuove altresì l'esame collegiale, con i dirigenti, dei problemi organizzativi e formula soluzioni e proposte per gli Organi collegiali.

4. Il Segretario sottoscrive, le deliberazioni di Giunta e di Consiglio.

Art.53

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, per lo svolgimento di tutte le funzioni vicarie.

2. Le funzioni di vice-segretario sono assunte da un dirigente che sia in possesso degli stessi

requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di segretario comunale, nominato dal Sindaco, sentita la Giunta.

3. Le disposizioni di cui al II comma entrano in vigore al momento della cessazione dalla carica dell'attuale vice segretario.

Art.54

Dirigenti

1. I dirigenti sono direttamente responsabili - nei limiti della loro competenza - dell'attuazione dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2. A tal fine la loro attività è soggetta a valutazione annuale. L'eventuale valutazione negativa può comportare, previa controdeduzione dell'interessato, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni. Il relativo provvedimento è di competenza della Giunta.

3. Spettano inoltre ai dirigenti le competenze loro attribuite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.55

Nomina dei dirigenti e dei responsabili degli uffici

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentito il parere del Segretario o, se nominato, del Direttore Generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'Ente.

2. Quando non sia possibile avvalersi del personale alle dipendenze del Comune, l'attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma può essere fatta a soggetti esterni, ai sensi del 5° comma dell'art. 51 della Legge N° 142/90 e con le modalità fissate dal regolamento sullo ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante contratto a tempo determinato, di durata non superiore ad anni 3 (tre), utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 56

Direzione di aree funzionali

1. Su richiesta del Segretario Comunale, il Consiglio individua le aree omogenee comprendenti più uffici o servizi e conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree a

dirigenti con la qualifica apicale.

2. L'incarico, che si aggiunge alla direzione dell'ufficio o servizio, è triennale ed è rinnovabile e revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, in conformità dell'art.51 comma 6, della legge 8.6.1990, n.142.

CAPO II ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art.57

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione di associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e società o la partecipazione ad essi del Comune, ne regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti, di cui al precedente comma, si applica l'art.43 – comma 2° del presente statuto.

3. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.

4. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge o stabiliti dal Comune in apposita delibera.

Art.58

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui al precedente articolo anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, aziende e società a partecipazione comunale. A Tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura

dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria dell'Ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art.59

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.51, comma 11, della Legge 8.6.1990, n.142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata, se recepite con apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.60

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità della legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art.61

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della legge 8.6.1990, n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti, rientranti nell'ordinaria amministrazione, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art.62

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi e aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti del Comune o ai quali il Comune partecipa, sono trasmessi dalla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consultivo del Comune.

4. I consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità delle norme previste dallo Statuto consortile, comunque in tempo utile perché il loro conto consuntivo possa essere allegato al conto consuntivo del Comune.

Art.63

Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comune elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri.

2. I componenti del collegio dei Revisori debbono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti, il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

3. Sono nominati membri del collegio dei Revisori i professionisti che nelle rispettive categorie (Revisori Ufficiali dei Conti, Dottori Commercialisti, Ragionieri) ottengono il maggior numero dei voti.

Art.64

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Sono ineleggibili alla carica di membro del Collegio dei Revisori i Consiglieri Comunali, gli Assessori non Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali, gli Amministratori e i dipendenti degli enti sub-comunali, coloro che sono legati al Comune e a tali Enti da rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, il difensore civico, limitatamente a coloro che tali incarichi rivestano nell'ambito del Comune di Francavilla al Mare e degli Enti ad esso collegati.

2. Sono ineleggibili a tale carica i parenti ed affini entro il quarto grado delle persone indicate

nel comma precedente.

3. Sono, altresì, ineleggibili alla carica coloro che non possono ricoprire la carica di Consiglieri del Comune di Francavilla al Mare in base alla normativa vigente.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità o l'accertamento dell'originaria mancanza comportano la decadenza dalla carica di Revisore dei Conti. A tal fine il Consiglio Comunale contesta all'interessato tale carenza, invitandolo a rimuovere – se possibile – l'impedimento o a far conoscere le proprie deduzioni **entro giorni 15**. Decorso tale termine, il Consiglio decide.

Art.65

Durata, revoca, rieleggibilità

1. I revisori durano in carica 3 (tre) anni, non sono revocabili se non in caso di grave inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

2. In caso di grave inadempienza, il Consiglio la contesta all'interessato, assegnandogli il termine di giorni 15 per le proprie deduzioni prima della decisione.

Art.66

Funzioni del Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei Revisori è organo di controllo economico-gestionale e di riscontro giuridico-contabile del Comune. Per l'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione sono attribuiti al collegio poteri ispettivi.

2. Nelle materie di competenze, il collegio dei Revisori è anche organo di consulenza del Consiglio Comunale. Il Consiglio può disporre in qualsiasi momento l'audizione del Collegio dei revisori in relazione all'esame di qualunque atto, sottoposto alla propria attenzione, connesso con la gestione del patrimonio del Comune.

3. Il Collegio si esprime obbligatoriamente su:

- a) l'istituzione, la modifica e la soppressione di uffici, organismi e servizi;
- b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- c) le gestioni delle aziende speciali e delle società per azioni a capitale prevalentemente locale;
- d) la contrazione di Mutui, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- e) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

4. Il Segretario Comunale e il dirigente dell'ufficio di ragioneria, con la collaborazione dei dirigenti degli altri uffici, trasmettono trimestralmente ai Revisori dei Conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel

periodo considerato.

5. I Revisori trasmettono tale documento, con le loro osservazioni, **entro un mese** dalla ricezione, alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

6. La Giunta adotta ogni conseguente iniziativa e ne informa il Consiglio nella prima seduta.

7. Il Collegio dei Revisori redige la relazione annuale e ne accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, sulla quale formula rilievi ed esprime proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione dell'Ente nel suo complesso.

8. Ove il Collegio dei Revisori riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 67

Controllo di gestione facoltativo

1. La Giunta Comunale può disporre l'attivazione di procedure di controllo interno di gestione concernenti uno o più servizi.

2. Nella prospettiva di indagine fissata dalla Giunta, la definizione dei relativi parametri di efficienza, efficacia ed economicità è determinata dal Collegio dei Revisori con il concorso dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, **entro i termini** stabiliti dalla delibera di Giunta.

3. Alla rilevazione dei dati provvedono funzionari incaricati, secondo i tempi ed i modi stabiliti in sede di parametrizzazione delle attività oggetto di analisi.

4. Il Collegio dei Revisori trasmette l'analisi di competenza alla Giunta e ne rappresenta la sintesi nell'ambito della relazione annuale e ne accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 68

Abrogato

Art. 69

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi;

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti

materie: a) politica ambientale; b) sport; c) tempo libero; d) giochi; e) rapporti con l'associazionismo; f) cultura e spettacolo; g) pubblica istruzione; h) assistenza ai giovani ed agli anziani; i) rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento da approvare entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
